

Sigla

Data

Prot. n.

30 SET 2014

DR/SD/SAC

14069

Spett.le
Provincia di Pesaro Urbino
Servizio 4.3-Ambiente
Agricoltura - Tutela della Fauna
P.O. 4.3.3. Tutela delle Acque
Via Gramsci n. 4
61100 Pesaro
Fax 0721/33781

Spett.le
ARPAM
Via Barsanti, 8
61100 Pesaro
Fax 0721-3999710

e p.c. Comune di Sant'Angelo in V.
Piazza Umberto I, 3
61048 Sant'Angelo in Vado (PU)

Oggetto: Manutenzione straordinaria presso il depuratore di Sant'Angelo in Vado.

Con la presente si comunica che è necessario procedere a lavori di manutenzione straordinaria del depuratore in oggetto.

I lavori consistono nell'attrezzare le vasche con un nuovo sistema di ossigenazione a bolle fini realizzato con diffusori a disco del diam. 336 mm a membrana.

Inoltre è prevista la sostituzione della griglia automatica posizionata nella stazione di sollevamento. Per eseguire le lavorazioni di cui sopra necessita effettuare la fermata straordinaria dell'impianto dovendo pulire totalmente le vasche.

Si precisa che verranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici per ridurre a minimo il tempo di realizzazione degli interventi e per limitare, per quanto possibile, gli effetti inquinanti sul corpo recettore.


La sezione di trattamento che verrà mantenuta funzionante è la disinfezione.

L'intervento avrà inizio il 23/10/2014 ed avrà una durata presunta di 30 giorni lavorativi.

Sarà nostra cura informare tempestivamente gli enti in indirizzo appena l'impianto tornerà operativo e sui tempi necessari perché il processo torni a regime o qualora dovessero sorgere complicazioni.

Distinti saluti.

Ing. Simona Francolini
Direttore Funzione Reti





- a) quando sono a servizio di agglomerati con forte fluttuazione del carico idraulico e/o del carico organico;
 - b) per gli impianti di capacità organica di progetto (COP) pari o superiore a 20.000 AE.
8. La Regione, con provvedimento della Giunta, sentita l'AATO, individuerà gli impianti di depurazione esistenti di cui al comma precedente, strutturati su una sola linea di trattamento, che devono essere adeguati, sulla base di verifiche tecnico economiche rispetto ai benefici ambientali conseguibili, entro le scadenze indicate nel provvedimento stesso.
9. Negli impianti di cui al presente articolo, muniti di una sola linea di trattamento, è vietato svolgere l'attività di trattamento di rifiuti, salvo quanto stabilito dall'art. 110, comma 3, del d.lgs. 152/2006, e salvo che i rifiuti liquidi non abbiano le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2. Gli impianti esistenti che svolgono attività di trattamento di rifiuti devono essere adeguati entro il 31.12.2010.
10. Per gli impianti di cui al presente articolo devono essere assicurati i controlli e gli autocontrolli secondo le frequenze e le modalità di cui all'art. 34 delle presenti NTA.

Art. 48 - Indirizzi sul periodo di avvio, di arresto e per l'eventualità di guasti degli impianti di depurazione

1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. 152/2006:
 - a) il periodo di avvio dei nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o industriali, di tipo biologico;
 - b) il periodo necessario al ritorno alle condizioni di regime per gli impianti esistenti di depurazione, di tipo biologico, a seguito di:
 - modifiche sostanziali,
 - interventi di ammodernamento e/o di potenziamento;
 - guasti impreveduti ed imprevedibili dovuti a eventi eccezionali calamitosi, che comportano interventi di manutenzione straordinaria;
 - altri guasti importanti;
 - fermo impianto, anche parziale, per manutenzione periodica.
2. Si intende per modifica sostanziale qualunque intervento sul processo depurativo che comporti:
 - un aumento di almeno 10% della capacità idraulica e/o organica di progetto dell'impianto;
 - la realizzazione di nuove fasi/processi depurativi;
 - l'ampliamento dei manufatti relativi alle fasi di sedimentazione e/o alle fasi di trattamento biologico (fanghi attivi, biodischi, letti percolatori).
3. Per quanto attiene al rispetto dei valori limite di emissione, nella fase di avvio, o per il ritorno alle condizioni di regime in seguito ai casi di cui al comma 1, lettera b), è definita la seguente cadenza temporale:
 - a) primi 30 gg: senza valori limite di emissione allo scarico;
 - b) dal 31° al 90° giorno: possibilità di superamento dei valori limite di emissione fino al 100%;
 - c) dal 91° giorno fino alla conclusione del periodo di avvio stabilito ai sensi dell'art. 46 della l.r. 10/1999 e s.m.i.: possibilità di superamento dei valori limite di emissione fino al 50%.



4. Per il periodo transitorio di cui al presente articolo, l'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico fissa comunque, su proposta dell'ARPAM, i valori limite di emissione temporanei tenendo conto degli obiettivi di qualità e degli usi in atto del corpo idrico superficiale ricettore.
5. In ogni caso tutte le interruzioni temporanee devono essere accompagnate dall'attivazione delle procedure, degli accorgimenti tecnici e degli strumenti supplementari atti a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento dell'impianto, a mantenere in esercizio regolare la maggior parte delle funzioni depurative utilizzabili, ad evitare per quanto possibile il contatto degli inquinanti con le componenti ambientali e ad evitare per quanto possibile lo scarico di acque reflue non conformi ai limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente e dalle presenti NTA. E' vietato il trattamento dei rifiuti, anche se il depuratore è ricompreso tra quelli indicati nel comma 3 dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, fino al ripristino dell'efficienza depurativa.
6. Le deroghe di cui al comma 3 possono essere concesse solo per i parametri delle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e per i parametri biodegradabili della tabella 3 dello stesso allegato. Non possono essere in nessun caso ammessi valori limite di emissione meno restrittivi per i parametri elencati nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.
7. Nella domanda di autorizzazione allo scarico per un nuovo impianto di depurazione di tipo biologico deve essere richiesta l'autorizzazione anche per il periodo di avvio motivandone la necessità di durata. Durante il periodo di avvio di cui al comma 2 devono essere effettuati, sullo scarico finale, autocontrolli quindicinali dei parametri stabiliti dall'autorizzazione. I risultati degli autocontrolli devono essere messi a disposizione delle autorità di controllo.
8. Nel caso di nuovi impianti di acque reflue urbane, durante il periodo di avvio di cui al comma 2, sono vietati i recapiti di acque reflue industriali contenenti sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, nonché delle altre sostanze indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del DMATTM 14 aprile 2009, n. 56, nonché nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006, nella rete fognaria servita dall'impianto. E' altresì vietato il trattamento dei rifiuti, anche se il depuratore è ricompreso tra quelli indicati nel comma 3 dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006.
9. Nel caso delle modifiche sostanziali di cui al comma 2 è necessario richiedere, preventivamente, una nuova autorizzazione allo scarico che comprende il parere di cui all'art. 47 della l.r. 10/1999, precisando la necessità di un periodo di transizione per il ritorno alle condizioni di regime.
10. La probabilità di guasti degli impianti di depurazione deve essere ridotta per quanto possibile preventivamente sul piano tecnologico, con adeguati controlli tecnici e con un adeguato programma di manutenzione. Il gestore dell'impianto dovrà tenere un registro delle ispezioni e delle manutenzioni, che sarà posto a disposizione delle autorità di vigilanza.
11. Nel caso di interventi su impianti esistenti di acque reflue urbane, durante il periodo di cui al comma 1, lettera b), sono vietati i recapiti di acque reflue industriali contenenti sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, nonché delle altre sostanze indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del DMATTM 14 aprile 2009, n. 56, nonché nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006, nella rete fognaria servita dall'impianto. E' altresì vietato il trattamento dei rifiuti, anche se il depuratore è ricompreso tra quelli indicati nel comma 3 dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006.